



g. 30935

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE**

Presidente

Pia **MANNI**

Giudice- relatore

Laura **DE RENTIIS**

Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30935** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23.7.2025 nei confronti dei sigg.:

PONZONI Elena, nata a Brescia il 2.05.1969, c.f. PNZLNE69E42B157J, residente in Ospitaletto (Bs), via Mameli n. 11, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria 45 presso l'avv. Prof. Mauro Renna (pec mauro.renna@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende in unione con gli avvocati Nicola Sabbini (pec nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it), Daniela Amati (pec daniela.amati@milano.pecavvocati.it) e Rebecca Santoro (pec rebecca.santoro@ordavvle.legalmail.it) con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia per delega allegata alla

comparsa di costituzione e risposta;

UNICREDIT s.p.a. con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3, C.F./P.IVA 00348170101, in persona del legale rappresentante pro tempore, con elezione di domicilio come da pec da Registri di Giustizia presso gli avvocati Andrea Fioretti (pec: andrea.fioretti@realpec.it), Marcello Arbasino (pec: marcello.arbasino@voghera.pecavvocati.it) Carlo Celani (pec: carlocelani@ordineavvocatiroma.org) e Lorenzo Coraggio (pec: lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org), che la rappresentano e difendono in forza di delega allegata all'atto di costituzione;

BPER BANCA s.p.a. con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 (c.f. e n. Registro delle Imprese di Modena 01153230360, n. REA Modena 222528, P.IVA gruppo BPER 03830780361), in persona del suo procuratore speciale Paolo Mazza, elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica n. 2 e con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi p.e.c., presso gli avvocati Andrea Mozzati (pec: andrea.mozzati@ordineavvgenova.it) e Glauco Stagnaro (pec: glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it) che la rappresentano e difendono per delega allegata alla memoria di costituzione e difesa

con l'intervento *ad adiuvandum* di

COMUNE DI CONCESIO (C.F. 00350520177 - P.I. 00350520177), con sede presso il Municipio in via Piazza Paolo VI, n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Agostino Damiolini, autorizzato a stare in giudizio con delibera di Giunta

Comunale n. 151 del 9 ottobre 2025, elettivamente domiciliato in Brescia, via Romanino n. 16 presso l'avv. Mario Gorlani (p.e.c. mario.gorlani@brescia.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di intervento

VISTE le richieste di rito abbreviato presentate dai convenuti Ponzoni Elena nella comparsa di risposta depositata in data 28.1.2026, Unicredit spa nella memoria difensiva depositata il 26.1.2026 e Bper Banca spa nella memoria di costituzione e difesa depositata in data 27.1.2026 ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile;

VISTI i previ pareri favorevoli resi dalla Procura Regionale il 22.1.2026 per Ponzoni Elena e il 20.1.2026 per Unicredit spa e Bper Banca spa;

VISTO il decreto n. 3 del 23.2.2026 di questa Sezione con il quale sono state accolte le istanze di rito abbreviato presentate dai convenuti e fissata l'udienza del 6.5.2026 ai fini della definizione del giudizio;

VISTA la documentazione contabile depositata dai convenuti;

UDITI nell'udienza camerale del 6.5.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il rappresentante del Pubblico Ministero Selene Francesca Lupacchino, l'avv. Riccardi Ministrini per il Comune di Concesio, l'avv. Daniela Amati per la convenuta Ponzoni Elena, l'avv. Massimo Genevini per la convenuta Unicredit spa e l'avv. Glauco Stagnaro per Bper Banca spa, omessa la relazione con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 23.7.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio Paterlini Claudia Katia, Ponzoni Elena, Unicredit spa e Bper Banca spa per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale di € 360.498,77 in favore del Comune di Concesio.

La *notitia damni* è costituita da un esposto a firma del Sindaco, del Segretario Generale e del Presidente dell'Organo di Revisione del Comune di Concesio relativo all'avvenuta appropriazione indebita di somme di denaro da parte di Claudia Katia Paterlini in seguito alla quale la Procura ha svolto indagini tramite le quali è stato accertato quanto segue.

La Paterlini, assunta a tempo indeterminato dal Comune di Concesio il 4.1.1999, era stata inquadrata dapprima come Istruttore Contabile e successivamente come Istruttore Direttivo del Settore Finanziario - Servizio Ragioneria, in collaborazione con la dott. Elena Ponzoni. Nel 2001 era stata nominata Economo Comunale e in seguito Sostituto del Responsabile del Settore Finanziario con decorrenza 01.01.2018 e con decorrenza 01.12.2022 Responsabile del Settore Pianificazione Strategica, settore al quale venivano ricondotte le funzioni relative ai controlli interni, all'ufficio personale trattamento economico, al DUP e al PIAO. In tale sua qualità la Paterlini si occupava della contabilità del Comune, operava sul conto corrente di tesoreria,

disponeva i relativi pagamenti ed accedeva al sistema di contabilità e di tesoreria essendo dotata di apposite credenziali di accesso a tutti i pubblici portali.

In data 14.11.2024 il tesoriere BPER Banca s.p.a. segnalava al Comune 47 operazioni bancarie anomale, relative a molteplici mandati di pagamento effettuati dalla Sig.ra Paterlini a favore di sé stessa nel periodo 10.11.2023 - 14.11.2024. Eseguito il confronto tra i mandati di pagamento emessi dalla Paterlini e i flussi ordinativi di pagamento trasmessi alla tesoreria risultava che tutte le 47 le operazioni sospette risultavano indebite: talvolta dopo l'emissione del mandato di pagamento e la trasmissione in tesoreria veniva modificata la causale; talaltra nel mandato di pagamento venivano apposte *ab origine* diciture effettivamente equivoche, al fine di mascherare la non debenza degli importi, il tutto per un importo complessivo pari ad € 138.581,09. Venivano così scoperte altre due disposizioni bancarie *sine titulo* comportanti un ulteriore ammanco pari ad € 4.675,24. Controllando il periodo 9.9.2021 - 30.10.2023 emergevano altre appropriazioni indebite, eseguite col medesimo *modus operandi*, per complessivi € 217.242,44.

Il Comune presentava un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, cui seguivano il sequestro preventivo dei beni della Paterlini, poi convalidato, e la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico della stessa.

Il Comune presentava, inoltre, ricorso per sequestro conservativo

ante causam innanzi al Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, autorizzato con provvedimento n. 199/2025, bloccava le credenziali e gli account ai portali pubblici ai quali la stessa aveva accesso e, in seguito a procedimento disciplinare, licenziava la dipendente senza preavviso.

La Procura ha, quindi, notificato l'invito a dedurre a Paterlini Claudia Katia, Ponzoni Elena, Unicredit spa e BPer Banca spa.

Tutti gli invitati, ad eccezione della Paterlini, hanno depositato le controdeduzioni, senza chiedere l'audizione personale. In seguito alle difese dei presunti responsabili la Procura procedeva ad una nuova audizione del dott. Mauro Vivenzi, Presidente del Collegio dei Revisori del comune di Concesio. Quindi, ritenute le controdeduzioni inidonee a superare i motivi di addebito, la Procura ha depositato l'atto di citazione chiedendo la condanna al risarcimento dell'importo di € 360.498,77, pari alla somma indicata nei mandati di pagamento irregolarmente redatti ed estinti, della Paterlini in via principale a titolo di dolo e, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, di Elena Ponzoni, responsabile del settore finanziario, per € 36.049,87 (pari al 10% dell'importo complessivo), dei tesorieri Unicredit per € 86.896,97 (corrispondente al 40% dell'importo introitato dalla Paterlini nel corso della vigenza del primo contratto di tesoreria) e BPER Banca per € 57.302,53 (corrispondente al 40% dell'importo introitato dalla Paterlini nel corso della vigenza del secondo contratto di tesoreria).

Il Comune di Concesio ha depositato in data 29.1.2026 atto di intervento *ad adiuvandum* con il patrocinio dell'avv. Mario Gorlani. L'ente ha dichiarato di aderire alla quantificazione del danno erariale operata dalla Procura Regionale, rimettendo alla valutazione del Collegio la graduazione delle colpe e la conseguente ripartizione della quota di danno imputabile a ciascun convenuto.

Unicredit spa si è costituita in giudizio con atto di costituzione depositato in data 22.9.2025, e successiva memoria depositata in data 26.1.2026, con il patrocinio degli avvocati Andrea Fioretti, Marcello Arbasino, Carlo Celani.

Bper Banca spa si è costituita in giudizio con memoria di costituzione e difesa depositata in data 27.1.2026 con il patrocinio degli avvocati Andrea Mozzati e Glauco Stagnaro.

Elena Ponzoni si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.1.2026 con il patrocinio degli avvocati Prof. Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati e Rebecca Santoro.

Paterlini Claudia Katia non si è costituita in giudizio.

I convenuti costituiti hanno chiesto preliminarmente di essere ammessi al rito abbreviato con il versamento delle seguenti somme:

-Unicredit spa: € 32.500,00, pari al 40% circa della quota di danno imputatole;

-Bper Banca spa: € 21.000.00 pari al 36,5% circa della quota di

danno imputatole;

-Elena Ponzoni: in via principale, la somma onnicomprensiva di € 13.700,00 (pari al 38% della voce di danno contestata nell'atto di citazione di € 36.049,87) in via sussidiaria e, dunque, in caso di infruttuosa escussione del debitore principale chiamato a rispondere a titolo di dolo;

- in via subordinata, la somma onnicomprensiva di € 13.700,00 (pari al 38% della voce di danno contestata nell'atto di citazione di € 36.049,87). La Procura ha espresso pareri favorevoli quanto a Unicredit spa e a Bper Banca spa e parere favorevole all'accoglimento della domanda subordinata della convenuta Ponzoni.

Con decreto n. 3 del 23.2.2026 la Sezione ha ammesso i convenuti al rito abbreviato, determinando la somma dovuta in favore del Comune di Concesio come segue:

Unicredit spa € 32.500,00

Bper Banca spa € 21.000,00

Ponzoni Elena € 13.700,00

fissando il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione della somma dovuta, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e dell'attestazione dell'Amministrazione dell'avvenuto incasso della somma dovuta, riservando al definitivo la statuizione sulle spese.

Nell'udienza camerale del 6.5.2026, omessa la relazione con il

consenso delle parti, il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo e gli avvocati Daniela Amati, Massimo Genavini e Glauco Stagnaro si sono associati alle richieste del P.M.

L'avv. Daniela Amati per la convenuta Elena Ponzoni ha richiamato la domanda proposta nella comparsa di costituzione di disporre che l'Amministrazione tenga conto di quanto eventualmente pagherà il debitore principale ai fini della restituzione alla convenuta di quanto versato in questa sede.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 CGC ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all'erario l'incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma stabilisce così che: *“il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”* (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla*

congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno” (comma 6). In caso di accoglimento della richiesta: “il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (comma 7). Il collegio, quindi: “definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese” (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).

Nella specie, all’udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 3/2026 da parte dei convenuti.

Infatti, i convenuti hanno provato di avere eseguito il pagamento della somma determinata nel decreto suddetto nel termine stabilito e in unica soluzione tramite la produzione di:

Ponzoni Elena: copia di bonifico bancario del 13.3.2026 a favore del Comune e attestazione dell’Amministrazione dell’avvenuto incasso della somma di € 13.700,00;

Unicredit: copia di bonifico bancario del 2.3.2026 a favore del Comune e attestazione dell’Amministrazione dell’avvenuto incasso della somma di € 32.500,00;

Bper Banca: copia di bonifico bancario effettuato in data 11.3.2026 a favore del Comune e attestazione dell’Amministrazione dell’avvenuto incasso della somma di €

21.000,00.

Il Collegio, preso atto dell'avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 CGC.

La domanda proposta dalla convenuta Ponzoni Elena nella comparsa di costituzione, ribadita in udienza, di disporre che l'Amministrazione tenga conto di quanto eventualmente pagherà il debitore principale ai fini della restituzione alla convenuta di quanto versato in questa sede, non è ammissibile.

Infatti, il rito abbreviato è un rito alternativo a quello ordinario, caratterizzato da una cognizione sommaria e limitata, tramite il quale il convenuto chiede di definire il giudizio con il versamento di una somma di denaro, rinunciando all'esame del merito.

Pertanto, così come l'istanza condizionata o proposta in via subordinata è inammissibile (sez. II app., decr. 6.5.2022 n. 5; III app., decr. 1.2.2022 n. 1; III app., 29.7.2019 n. 14; I app., 13.6.2019 n. 136, II app., decr., 14.2.2019 n. 3, III app, decr., 9.11.2017 n. 9), sono inammissibili, in sede di rito abbreviato, domande che esulano dalla mera richiesta di definizione e che attengono al merito del giudizio. Il giudice, a sua volta, è chiamato, in questa sede, soltanto ad accertare, in forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (sez. Emilia-Romagna, 27.12.2022 n. 198).

In base a quanto esplicitamente previsto dall'art. 130, comma 8, CGC, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 111 CGC, che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, come è previsto dall'art. 110 CGC nel caso di rinuncia agli atti del processo.

Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall'art. 31, comma 3, CGC.

Sul punto, appare condivisibile l'orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).

In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico dei convenuti, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la loro responsabilità per l'illecito ascritto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA definito il giudizio n. **30935** instaurato nei confronti di Ponzoni Elena, Unicredit spa e Bper Banca spa ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile;

CONDANNA i convenuti Ponzoni Elena, Unicredit spa e Bper Banca spa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 151,30 (centocinquantuno/30).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6.5.2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13/05/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente